



**Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico),  
Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro  
e della Formazione**

*proh. n. 11255 del 22.3.2017*

invio esclusivamente a mezzo e-mail

A tutto il Personale dipendente per il tramite dei Sigg.ri

Dr.ssa Laura Felici  
Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche

Arch.Luca Lozzi  
Dirigente del Dipartimento Governo de] Territorio

Magg.re Michele Lamanna  
Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia Locale

Ai Responsabili Tutti dei Servizi

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:  
Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi  
Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti  
Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

**OGGETTO : NOTA INFORMATIVA DI CARATTERE PREVIDENZIALE –  
ART.I COMMI 222 E 223 DELLA L. 232/2016 –REGIME SPERIMENTALE DONNA  
MESSAGGIO INPS 1182 DEL 15.03.2017**

Per opportuna informazione del personale dipendente , facendo seguito a precedente nota divulgativa generale sulla legge di stabilità 2017 , si trasmette in allegato messaggio Inps 1182/2017 in merito al regime sperimentale donna e relativi requisiti previsti .  
La presente nota informativa viene inviata per posta elettronica a tutto il personale dipendente ma è cura e responsabilità di ogni Responsabile di servizio dei Dipartimenti in indirizzo voler assicurare che quanto contenuto nella presente comunicazione sia messo a disposizione anche delle risorse umane loro assegnate, di ruolo e non, non raggiungibili tramite casella di posta o assente da lungo periodo in servizio per svariati motivi. La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione " Amministrazione trasparente " "

Monterotondo , Sede Comunale 22 marzo 2017

Il Responsabile del procedimento  
Dr.ssa A.Muratore

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane  
trattamento giuridico , Politiche Comunitarie,  
Politiche del Lavoro e della Formazione  
( Dr. C.De Angelis )

Il Segretario Generale e Dirigente del Dipartimento  
del Servizio Risorse Umane trattamento giuridico , Politiche  
Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione  
Dr.M. Di Rocco

INPS



L'ISTITUTO INPS COMUNICA DATI E ANALISI CONCORSI E GARE MODULISTICA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CONTATTI

Informazioni

Servizi Online

Esci

10

TROVA 


## Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati  
Documentali

INPS Servizi

Banche Dati  
Documentali

Messaggio numero 1182 del 15-03-2017



## Direzione Centrale Pensioni

Roma, 15-03-2017

## Messaggio n. 1182

OGGETTO: **Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" - Regime sperimentale donna**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

L'articolo 1, commi 222 e 223, ha esteso la facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 1, comma 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che "Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Come è noto, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.

*Il successivo comma 223 dell'articolo 1 della citata legge ha previsto che "Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".*

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all'apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele